

DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE

anno scolastico 2020/2021



SCHEDA DI APPROFONDIMENTO



WWW.FLCGIL.IT



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

SOMMARIO

PREMESSA	3
SINTESI DEL CONTENUTO DELLA NOTA 487 DEL 10 APRILE 2020	4
Criteri di determinazione degli organici di diritto	4
Determinazione dell'adeguamento alle situazioni di fatto	5
Potenziamento dell'offerta formativa	5
SEZIONI SPECIFICHE	5
Scuola dell'infanzia	5
Scuola primaria.....	5
Disposizioni comuni per la scuola secondaria	6
Scuola secondaria di I grado	6
Scuola secondaria di II grado	6
Uffici tecnici	7
Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex serali).....	7
Scuole carcerarie ed ospedaliere.....	7
Sostegno	7
Norme di riferimento	7
La nostra posizione	8
I punti critici	8
Relazioni sindacali	9
I PARAMETRI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E DEGLI ORGANICI	10
Criteri generali (DPR 81/09 artt. 2-3-4)	10
Costituzione classi con alunni con disabilità (DPR 81/09 art.5)	10
Scuola dell'infanzia (DPR 81/09 art.9)	10
Scuola primaria (DPR 81/09 art.10)	10
Formazione classi.....	10
Determinazione organico di diritto.....	11
Scuola secondaria di I grado (DPR 81/09 artt.11-15)	12
Determinazione organico di diritto.....	12
Aspetti problematici.....	13
Scuola secondaria di II grado (DPR 81/09 artt.16-19)	13
Formazione classi.....	13
Educazione fisica.....	14
Costituzione delle cattedre in organico di diritto	14
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale.....	14
Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).....	15
Ufficio tecnico.....	15
Organico di sostegno	15
Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex corsi serali)	16
Licei Musicali	16
Licei Coreutici	17
Percorsi quadriennali di istruzione secondaria di II° grado.....	17
Organico delle scuole in lingua slovena (DPR 81/09 - art.21).....	17
Organico dei convitti/educandati (DPR 81/09 - art.20)	17

PREMESSA

Il prossimo anno scolastico si aprirà in un contesto di incertezza come mai abbiamo visto. Alle carenze ormai strutturali del sistema-istruzione dovute a investimenti tagliati, politiche miopi sugli organici ed abuso di precariato, si aggiunge l'emergenza sanitaria che grava sulla tenuta economica e sociale del Paese, condizionando la riapertura degli istituti e la ripresa dell'attività didattica, con il rischio di protrarre la privazione del diritto allo studio a milioni di ragazze e ragazzi, a partire da quelli più fragili ed esposti all'abbandono scolastico.

Le mancanze del Ministero nel gestire con la dovuta programmazione le immissioni in ruolo di docenti e ATA e, prima ancora, l'aggiornamento di graduatorie ormai svuotate in molte Regioni, fa sì che ogni anno, a settembre, la copertura di migliaia di cattedre si trascini per mesi interi, costringendo le scuole alla reiterazione di contratti a termine anche ricorrendo a personale privo del titolo richiesto, pur di garantire l'offerta formativa.

È una disfunzionalità che si ripete, aggravandosi in assenza di un adeguato piano di interventi da parte del ministero: la situazione attuale ci prospetta anche le conseguenze di un anno che si conclude segnato dalla profonda ferita dell'interruzione delle lezioni e della vita della comunità scolastica.

Si impone, però, l'esigenza di superare la fase negativa, riallacciando i rapporti sospesi e accogliendo i giovani nella ritrovata normalità del loro ruolo, per restituire il tempo dell'insegnamento e la fiducia nelle relazioni interpersonali.

In modo fermo e determinato abbiamo chiesto e ottenuto il mantenimento del contingente numerico di posti in organico di diritto, nonostante il notevole calo registrato nelle iscrizioni degli alunni. Pretendiamo dal Governo decisioni straordinarie e condivise per mettere le scuole nelle condizioni di affrontare il seguito di un periodo così critico; pensare alla ripartenza e gestire ogni possibile adattamento significa anche investire nuove risorse su organici docenti e ATA, dare continuità didattica e occupazionale, contare su risorse certe e puntuali, rendere sicuri e salubri gli ambienti.

La scuola ha bisogno di uscire dall'emergenza: è un monito di responsabilità a chi governa nei confronti del paese intero.

Di seguito è riportato un commento puntuale alla nota sugli organici per l'a.s. 2020/2021. Abbiamo riassunto tutte le norme sui parametri per la costituzione delle classi, delle cattedre e dei posti comuni secondo le disposizioni vigenti, a cui si integrano le indicazioni per l'assegnazione dei posti dell'organico aggiuntivo. L'insieme di questi posti, complessivo di quelli per il sostegno, va a costituire l'organico dell'autonomia.

Si tratta di uno strumento che vuole supportare il lavoro delle strutture territoriali e le competenze delle RSU nella fase di informazione e confronto sindacale.

SINTESI DEL CONTENUTO DELLA NOTA 487 DEL 10 APRILE 2020

Il Ministero dell'Istruzione, con la [nota 487 del 10 aprile 2020](#) riporta **le procedure e gli adempimenti** relativi alla definizione degli organici nei vari ordini e tipologie di scuola: infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), istruzione degli adulti, istituti di prevenzione e pena, posti di sostegno, scuole presso gli ospedali, scuole con insegnamento in lingua slovena, istituzioni educative.

La nota prevede la **conferma dell'organico complessivo (diritto e fatto)** rispetto all'organico 2019-20, con alcune rimodulazioni legate ad interventi di legge.

Nello specifico:

- un **incremento di 500 posti comuni** per la scuola secondaria di II grado (art. 7, comma 10 - *octies*, decreto-legge cd. Milleproroghe);
- un **decremento di 513 posti di ITP e di 184 posti di docenti laureati** negli Istituti professionali (art. 12, DLgs 61/2017);
- un **decremento di 1.090 posti** (art. 1, comma 279, L. 160/2019) nel limite massimo per l'adeguamento alle situazioni di fatto;
- il corrispettivo **incremento di 1.090 posti di sostegno** nell'organico di diritto (art. 1, comma 279, L. 160/2019);
- un **incremento di 390 posti comuni di potenziamento nella scuola dell'infanzia** (art.1, comma 266, L. 160/2019).

La **dotazione complessiva dell'organico di diritto per i posti comuni** a.s. 2020/2021 è dunque pari a **620.631 posti**.

A questi vanno aggiunti **49.202 posti** di potenziamento (tabella A della L. 107/15).

Pertanto, l'organico dell'autonomia risulta di **669.833** posti comuni (lo scorso anno erano **669.648**).

La dotazione organica di **sostegno** prevede **101.170 posti** in organico di diritto.

La disponibilità di adeguamento all'organico di fatto subisce una riduzione, ed è quantificata in **14.142 posti**.

I Direttori degli Uffici scolastici regionali determineranno la **distribuzione della dotazione organica tra i vari gradi di istruzione**, dopo le dovute interlocuzioni con le Regioni ed il confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Criteri di determinazione degli organici di diritto

- La nuova quantificazione e la ripartizione dei posti aggiuntivi tra le regioni sono state operate tenendo conto innanzitutto del numero degli alunni rilevati presenti nel 2019/2020 e la proiezione degli alunni per il 2020/2021. A questi due indicatori sono aggiunte altre variabili quali:
 - o la serie storica della scolarità negli ultimi anni
 - o la presenza degli alunni con disabilità
 - o il rapporto alunni/classi
 - o una valutazione delle situazioni orografiche
 - o una valutazione delle situazioni socioeconomiche.
- Gli USR, nel ripartire la dotazione organica di diritto alle province, possono operare delle compensazioni tra i vari gradi di scuola (solo per la quota di posti comuni), compresa la scuola dell'infanzia.
- Gli USR inoltre accantoneranno i posti da destinare ai progetti nazionali (art.1 co.65 della L. 107/15).

Determinazione dell'adeguamento alle situazioni di fatto

- Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.
- Sono assegnati gli obiettivi regionali di contenimento dell'adeguamento alle situazioni di fatto nella misura massima consentita.
- Rimane il riferimento alla sicurezza nel rispetto dei parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche.
- Per le aree interessate dagli eventi sismici sono mantenute le classi attivate nei comuni colpiti anche con parametri inferiori.

Potenziamento dell'offerta formativa

- Gli U.S. Territoriali, per conto degli USR, provvederanno ad attribuire alle scuole i posti necessari per l'organico curricolare mentre quelli di potenziamento potranno essere modificati nella tipologia tenendo conto delle richieste delle scuole per le diverse classi di concorso in base al PTOF, ma in considerazione dei posti vacanti. Va comunque esclusa la possibilità di creare situazioni di esubero.
- *I posti di potenziamento possono essere utilizzati per la copertura degli insegnamenti curricolari: tanto per il completamento degli spezzoni nella scuola dell'infanzia e primaria, quanto, nella scuola secondaria, per completare singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti nella stessa autonomia scolastica.*
- Le attività di potenziamento (L.107/2015) devono rimanere estranee alle attività alternative alla religione cattolica in ogni grado di scuola, in quanto *"finalizzate al raggiungimento di obiettivi formativi prioritari, da ritenersi comuni a tutti gli alunni"*.
- Nell'organico del potenziamento dei C.P.I.A. devono essere garantiti due posti della classe di concorso A-23 (italiano per alloggiotti). Mentre l'organico dei posti comuni è assegnato ai singoli CTP, quello per il potenziamento, compresi i due posti della A-23, pur assegnati anch'essi ad un'unica sede, operano formalmente nel CPIA per consentirne l'utilizzo sulla base del Piano triennale dell'offerta formativa.

SEZIONI SPECIFICHE

Scuola dell'infanzia

- Confermato il modello orario a 40 ore settimanali elevabili a 50, o riducibili a 25, in relazione alle richieste delle famiglie.
- Le sezioni primavera possono essere attivate unicamente nel limite delle disponibilità e secondo le modalità definite dall'accordo in sede di Conferenza Unificata.
- L'organico del potenziamento è incrementato di ulteriori 390 posti comuni, assegnati agli USR nei limiti del contingente dell'a.s. 2020/2021.

Scuola primaria

- Confermato il *modello orario ordinario a 27 ore settimanali* (che sarà anche il parametro di calcolo per l'attribuzione dei posti) mentre quello a 24 ore sarà attivabile "solo" se richiesto esplicitamente dalle famiglie, in numero tale da consentire la costituzione di una classe.
- *Organico per il tempo pieno alla scuola primaria*, nulla è cambiato e si conferma l'orario di 40 ore settimanali, comprensive della mensa e dei rientri pomeridiani. Sono assegnati due docenti per classe. L'attivazione del tempo pieno è effettuata nei limiti dell'organico autorizzato.
- Le eventuali risorse organiche eccedenti della primaria vanno prioritariamente utilizzate per mantenere i modelli orari superiori alle 27 ore già in atto e assicurare agli alunni la continuità dell'orario delle lezioni come nel precedente anno.
- Gli spezzoni orario di posto comune possono essere abbinati alle ore aggiuntive necessarie per l'insegnamento dell'inglese; quelli non inferiori alle 12 ore si arrotondano a posti interi.
- L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, dai docenti in possesso dei requisiti, nell'ambito delle classi loro assegnate. Solo dove ciò non sia

possibile, sono istituiti posti per docenti specialisti, ma nel limite del contingente regionale, evitando un eccessivo frazionamento e non superando il tetto di un posto ogni 8 classi.

- Le pluriclassi vanno previste solo in via eccezionale in zone particolarmente disagiate e sarà comunque possibile utilizzare i posti del potenziamento per sdoppiare sia singoli insegnamenti che l'intera classe.

Disposizioni comuni per la scuola secondaria

- L'organico è determinato sulla base delle classi di concorso definite dal D.P.R. 19/16 come integrato dal DM 259/17, fatta salva la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, l'ottimale formazione delle classi e la continuità didattica.
- In assenza di titolari, l'attribuzione delle ore alle classi di concorso dovrà avvenire, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Territoriale, prioritariamente attingendo alle classi di concorso in esubero a livello provinciale e ove vi sia capienza nelle graduatorie per le immissioni in ruolo. Solo in assenza di queste situazioni il Dirigente, in base al parere del Collegio Docenti ed in intesa con l'Ufficio Scolastico Territoriale, individuerà la classe di concorso alla quale destinare l'insegnamento.
- Le cattedre costituite con orario inferiore a quello previsto sono ricondotte alle 18 ore settimanali.
- Per garantire l'unitarietà dell'insegnamento di una disciplina all'interno della stessa sezione possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore.
- Ovunque ve ne sia la possibilità, i cosiddetti "spezzoni" andranno ridotti, al fine di garantire la continuità didattica della classe attraverso personale a tempo indeterminato.
- Fin dal 2017/2018 in ciascuna autonomia scolastica è stata individuata una sola sede di organico (l'assegnazione ai plessi segue quanto previsto dal CCNI Mobilità 2019-2022, art.3 co5). Le cattedre si costituiscono considerando tutti i contributi orari della medesima disciplina e vengono definite cattedre interne.
- I percorsi di secondo livello del sistema di istruzione degli adulti (scuola secondaria di II grado) hanno una sede di organico separata da quelle diurna.
- Anche i CPIA hanno sede di organico in riferimento alle sedi ex CTP.

Scuola secondaria di I grado

- Nulla cambia per la costituzione delle classi a tempo normale (30 ore) o prolungato (36/40 ore) e l'assetto delle cattedre rimane regolato dal DM 37/09 nel quadro orario definito dal Regolamento sul primo ciclo di cui al DPR 89/09.
- La consistenza oraria di organico per il tempo prolungato è di 38 ore settimanali.
- È obbligatorio lo svolgimento delle attività anche nelle fasce pomeridiane, assicurando almeno due o tre rientri settimanali.
- Nulla cambia per l'insegnamento dello strumento musicale.
- Rimangono le norme di garanzia per i docenti della seconda lingua comunitaria titolari nella scuola, rispetto ad eventuali richieste di cambiamento della lingua.

Scuola secondaria di II grado

- Le classi prime, in presenza di ordinamenti diversi, si costituiscono in modo separato; si determinano, invece, sulla base del numero complessivo di alunni, quando si tratta di indirizzi diversi nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale o nei diversi percorsi liceali.
- Per le classi iniziali del secondo biennio valgono le stesse regole di quelle iniziali.
- Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quelle di provenienza, con numero medio di alunni non inferiore a 22.
- L'offerta di insegnamento L2 deve tener conto della presenza di docenti titolari nella scuola, rispetto ad eventuali richieste di cambiamento della lingua straniera.
- La quota di autonomia dei curricula può essere utilizzata secondo gli ordinamenti vigenti. Negli istituti tecnici e professionali ogni disciplina non deve essere decurtata per più del 20% del monte-ore del quadro orario; nei licei ciascuna disciplina non può essere ridotta in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni.
- L'utilizzo delle quote di autonomia non devono determinare esuberanti di personale.

Uffici tecnici

- È possibile attivare l'ufficio tecnico nel rispetto dei regolamenti dell'istruzione tecnica e professionale (uno soltanto, anche se sono presenti diversi ordinamenti nella stessa scuola) e sarà competenza degli USR (e non più del Miur) autorizzarli. Prioritariamente il posto va coperto con personale titolare nell'istituzione scolastica.
- La scelta della classe di concorso deve essere finalizzata alla riduzione della soprannumerarietà nella scuola e dell'esubero nella provincia.

Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex serali)

- Nulla cambia rispetto allo scorso anno. I docenti rimangono titolari presso le singole sedi ex CTP dei CPIA. Le sedi di organico ex CTP sono esclusivamente quelle riportate nei bollettini ufficiali. Altri punti di erogazione per l'ampliamento dell'offerta formativa sul territorio costituiscono succursali o sedi associate.
- Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello, i quadri orari prevedono un monte-ore pari al 70% rispetto ai corrispondenti corsi "diurni".

Scuole carcerarie ed ospedaliere

- Nessuna novità.
- L'insegnamento nei ruoli speciali per le scuole primarie carcerarie è disposto secondo quanto prevede l'art. 25 del CCNI Mobilità.

Sostegno

- Nel 2017/2018 l'organico di diritto definito dalla legge 128/14, integrato dai posti previsti dalla legge 107/15 e consolidato in ulteriori 3.600 posti finanziati dalla legge di stabilità 2017, ha portato il contingente dei posti di sostegno a quota 100.080.
- La legge di Bilancio 2020 ha stabilito un incremento di 1.090 posti (art. 1, comma 279, L. 160/2019). Pertanto per l'a.s. 2020/2021 sono previsti 101.170 posti di sostegno.
- Rimane un punto di riferimento la sentenza della Corte Costituzionale che consente poi l'attivazione di ulteriori posti in deroga in organico di fatto come ormai prassi ricorrente negli anni scorsi.

Norme di riferimento

Le norme di riferimento per la determinazione delle classi e degli organici per il 2020/2021 riportano ai diversi regolamenti attuativi dell'[art. 64 del DL 112, comma 4](#) convertito in legge 133 del 6 agosto 2008, specifici sulla formazione classi, sugli ordinamenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria sia di primo che di secondo grado ([DPR 81 del 20 marzo 2009](#)) a cui si aggiunge, da ultimo, quanto previsto dalla legge 107/15 in merito all'organico dell'autonomia che è costituito dai posti comuni, dal sostegno e dai posti aggiuntivi per il potenziamento ([comma 63, legge 107/15](#)) e da quanto previsto dal [DLgs 65/17 Sistema integrato 0-6](#).

Un discorso a parte riguarda gli Istituti professionali in applicazione del [DLgs 61/17](#) sulla Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e relativi quadri-orario, nonché il raccordo con i percorsi IeFP, di cui al Decreto MIUR del 17 maggio 2018.

La nostra posizione

In tema di organico-docenti per il prossimo anno scolastico, come FLC CGIL abbiamo individuato alcuni punti prioritari di rivendicazione, indispensabili per ripartire dopo la grave crisi dell'emergenza sanitaria.

- La **conferma del contingente già assegnato** a livello nazionale, poi regionale e senza ulteriori tagli, pur in considerazione del forte decremento del numero di alunni iscritti (più di 70.000 sul territorio).
- La **conferma degli organici nei singoli istituti**, compresi i docenti eventualmente in soprannumero, salva la possibilità di aumento dove si registrano più classi o più sezioni.
- **L'incremento degli organici** per rilanciare il ruolo strategico della scuola contro i fenomeni di dispersione, di abbandono, di marginalità, soprattutto al rientro dalla grave situazione di questi mesi che ha interrotto i rapporti di comunità e stravolto gli aspetti relazionali.
- La **valutazione sullo stato dell'edilizia scolastica** che costituisce l'ambiente fisico della formazione "in presenza": occorre individuare soluzioni per le classi sovraffollate e per la garanzia delle norme precauzionali di distanziamento.

Il riavvio delle attività didattiche necessita di interventi differenziati in base all'età delle bambine e dei bambini, delle studentesse e degli studenti. Servono **apporti multidisciplinari** per armonizzare sia gli aspetti pedagogici, sia quelli sanitari che della sicurezza negli ambienti scolastici. **E immediati e significativi investimenti.**

Con una pressione politica unitaria che ha portato il Ministero a convergere sulla nostra richiesta, abbiamo ottenuto **l'invarianza quantitativa degli organici** per l'a.s. 2020/2021. Un risultato per nulla scontato, che però consente di programmare con più certezza le misure di ripartenza, nella tutela della continuità didattica per gli studenti.

Sugli altri punti saremo in prima linea affinché l'analisi e le decisioni per la ripresa di settembre siano **parte integrante del percorso di confronto** con chi detiene la responsabilità politica.

I punti critici

Riduzione posti negli Istituti Professionali

È un taglio che coinvolge i soli istituti professionali, previsto nel riordino del DLgs 61/2017 già arrivato al terzo anno del percorso. Si tratta di 513 posti di ITP e di 184 posti di docenti laureati.

Nella ripartizione sulle province occorre evitare le situazioni di esubero e di marcata soprannumerarietà, valutando che la contrazione, implicita nei piani-orario, non coinvolga sempre le stesse classi di concorso.

Adeguamento alle situazioni di fatto

Le tabelle allegate alla nota 487/2020 indicano i limiti regionali massimi di contenimento dell'adeguamento alle situazioni di fatto. Rispetto all'a.s. 2019/2020 c'è un decremento nazionale di 1090 posti (pari a quelli "spostati" sull'organico di diritto di sostegno).

Tenuto conto che una ingente quota di "adeguamento alle situazioni di fatto" deriva da spezzoni-orario non assimilabili, è verosimile prevedere il ricorso massivo ad istituire cattedre eccedenti le 18 ore settimanali nelle secondarie di I° e II° grado per eliminare "a monte" il fabbisogno.

Anche in questo caso occorre vigilare affinché i provvedimenti dell'UST o dei dirigenti scolastici rimangano nella straordinarietà e rispettino le specifiche disposizioni senza diventare una soluzione strutturata e duratura.

Licei musicali – insegnamenti specifici

Nonostante i principi più volte ribaditi circa la necessità di garantire la continuità didattica anche mediante la costituzione di cattedre non inferiori alle 15 ore, purché completate con ore di potenziamento, nei licei musicali ad unica sezione, siamo ancora in presenza di una disciplina del piano di studi (nonché disciplina d'esame di stato) che non viene stabilizzata in organico di diritto. Si tratta della TAC (Teoria Analisi e Composizione – A64) il cui monte-ore settimanale sul corso quinquennale è di 15 ore.

Nel caso le risorse in organico provinciale per le secondarie di II° grado lo consentano, non è da escludere la possibilità di valutarne, comunque, l'istituzione.

Relazioni sindacali

*Ai sensi dell'art.22 co.8 lett. b3) del CCNL/2018 "gli organici e il reclutamento del personale scolastico" sono materie di **confronto a livello nazionale e regionale.***

*"la proposta di formazione delle classi e degli organici" sono invece oggetto di **informazione a livello di singola istituzione scolastica (art.22 co.9 lett. b1 del CCNL/2018).***

È prassi consolidata, prevista spesso anche dai Contratti Integrativi Regionali (CIR), estendere l'informazione (e quindi da oggi anche il confronto) a livello provinciale presso gli Uffici Scolastici "territorialmente competenti". Riteniamo importante mantenere o sollecitare questo livello delle relazioni sindacali per avere tutti gli elementi conoscitivi relativi ai contingenti assegnati.

I PARAMETRI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E DEGLI ORGANICI

La fonte normativa principale da considerare per la costituzione delle classi e la determinazione degli organici è il **DPR 81/09** ("Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola") che contiene i parametri sulla formazione delle classi. In merito, è da ricordare che è ancora ferma alla [Camera \(C. 877\) una legge di modifica dell'articolo 64 del DL 112/08 \(convertito nella legge 133/08\)](#), avente per oggetto la diminuzione degli alunni per classe.

Criteria generali (DPR 81/09 artt. 2-3-4)

- a) Nella formazione delle classi va assicurato il rispetto del limite costituito dall'organico complessivamente stabilito per ciascuna Regione e ciascuna Provincia
- b) le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite esclusivamente in ragione degli alunni iscritti. Gli alunni sono assegnati alle classi solo successivamente sulla base dell'offerta formativa e comunque nel limite delle risorse assegnate
- c) rimane vincolante il rispetto delle disposizioni relative al numero massimo di alunni per classe, in caso di limitate dimensioni delle aule, ed il rispetto delle norme sulla sicurezza (espressamente richiamate nella circolare)
- d) i Dirigenti dell'amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei parametri.

Costituzione classi con alunni con disabilità (DPR 81/09 art.5)

Le classi di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, vanno limitate a non più di **22 alunni** (in particolare in presenza di grave disabilità) a condizione che sia esplicitata e motivata la necessità di riduzione numerica di ciascuna classe.

È bene ricordare che i recenti Decreti Interministeriali sulle dotazioni organiche hanno previsto che, per ogni ordine e grado, *"I DS cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di **presenza di più di due unità per classe**, questa deve essere costituita con **non più di 20 alunni**".*

Scuola dell'infanzia (DPR 81/09 art.9)

- Il numero di bambini per sezione deve essere **non superiore a 26 e non inferiore a 18**, salvo quanto detto in presenza di disabilità: il divisore è, quindi, pari a 26. Eventuali eccedenze saranno ripartite **fino a 29 alunni** per classe.
- È confermato il modello orario a 40 ore settimanali elevabili a 50, o riducibili a 25, in relazione alle richieste delle famiglie.
- I posti di potenziamento sono stati distribuiti nell'a.s. 2018/2019 tra le Regioni sulla base del numero degli alunni risultanti in organico di fatto, confermati per l'a.s. 2019/2020.

Scuola primaria (DPR 81/09 art.10)

Formazione classi

- Le classi di scuola primaria saranno costituite, in ciascun plesso, da **non meno di 15 e non più di 26 bambini, elevabili a 27** in presenza di resti.
- Nelle zone di montagna e piccole isole il numero minimo scende da 15 a 10 bambini.
- Le pluriclassi dovranno essere costituite da non meno di 8 e non più di 18 bambini.
- Le opzioni possibili sul tempo scuola (sulla base delle richieste delle famiglie) sono: a **24 ore** settimanali (solo in via eccezionale e se esplicitamente richiesto dalle famiglie in numero tale da poter costituire una classe), a **27 ore** con esclusione delle attività opzionali facoltative, a **30 ore**, comprensive dell'orario opzionale facoltativo nei limiti dell'organico

assegnato, a **40 ore**. Tale ultimo modello (ex tempo pieno) viene confermato nella consistenza organica attuale e incrementato per effetto dei 2.000 posti stanziati dalla Legge di Bilancio 2019.

- Nelle scuole dove è presente sia il tempo normale che il tempo pieno, il numero delle classi sarà definito sulla base del numero complessivo di alunni iscritti. In caso di eccesso di domande rispetto alle classi autorizzate e all'organico assegnato, il Consiglio d'Istituto stabilirà i criteri generali di ammissione ai vari modelli orario possibili.
- L'insegnamento della lingua inglese dovrà essere affidato ad un insegnante di classe in possesso dei requisiti richiesti. Pertanto, solo in via "residuale", potranno continuare ad essere utilizzati docenti specialisti esterni alla classe anche nell'anno prossimo, posti che saranno costituiti su non meno di 7/8 classi.
- Sono possibili ore di compresenza nel margine delle ore residue derivanti dalla presenza di docente specifico per l'insegnamento della religione cattolica o della lingua inglese.

Determinazione organico di diritto

- A prescindere dalle scelte fatte dalle famiglie sul modello orario (24 ore, 27 ovvero 30), il numero dei posti si calcola moltiplicando il numero totale delle classi del Circolo/Istituto Comprensivo per 27 e dividendo il totale per 22 (orario di lezione contrattuale).
NB: i risparmi derivanti dal calcolo a 27 ore per tutte le classi, piuttosto che a 30 almeno nelle ultime classi negli anni precedenti, devono rimanere nelle disponibilità di ciascuna scuola al fine di consentire per quanto possibile il mantenimento di un tempo scuola superiore alle 27 ore.
- Nelle classi a tempo pieno sono attribuiti due posti per classe. Le 4 ore disponibili per ciascuna classe (la classe fa 40 ore alla settimana, i due docenti 44) diventano disponibili, previa programmazione del Collegio docenti, per le esigenze della scuola nell'ambito dell'organico dell'autonomia. In particolare per elevare da 27 a 30 l'orario nelle altre classi, oppure per l'assistenza a mensa dove si effettuano rientri pomeridiani.
- Qualora dalle modalità di calcolo di cui sopra rimangano dei resti orari, si sommano a livello di Circolo o Istituto comprensivo. Se il resto totale è superiore o pari a 12 ore, questo resto si può arrotondare a posto intero (compatibilmente con la dotazione complessiva). Tale arrotondamento, al contrario, è obbligatorio in presenza di esubero a livello provinciale. Se è inferiore alle 12 ore, allora la quota-orario rimane a livello di istituto ma non costituisce posto intero. Solo se nella scuola, oltre al resto inferiore a 12 ore necessitano altre ore (ad esempio di lingua inglese) allora i due diversi spezzoni orari si possono abbinare e diventare posto intero. Questo accade quando le ore necessarie per assicurare l'insegnamento della lingua inglese in tutte le classi sono meno di 18 e quindi non sufficienti a costituire un posto intero di specialista (le classi "scoperte" possono essere inferiori alle 7/8 necessarie per costituire un posto intero di lingua inglese).
- Le ore per l'insegnamento della religione cattolica (quindi i posti) sono aggiuntive nel caso in cui l'insegnamento non è prestato dal docente di posto comune in possesso dell'idoneità.
- Con le 4 ore dell'orario-docenti eccedenti le 40 del tempo pieno (nel caso sia attivato), con le eventuali ore di compresenza derivanti dell'insegnamento aggiuntivo della religione cattolica o per l'insegnamento con lo specialista per lingua inglese, con le ore che si rendono disponibili nel caso si attivino nella scuola prime classi a 24 ore (solo se richiesto dalle famiglie per un numero di alunni tali da costituire almeno una classe), con eventuali posti aggiuntivi assegnati dall'USP alla scuola, sarà possibile:
 - o *estendere il tempo scuola fino a 30 ore anche nelle prime classi;*
 - o *assicurare il tempo mensa come aggiuntivo alle 30 ore in presenza di rientri pomeridiani (es. articolazione a moduli);*
 - o *estendere il tempo pieno a nuove classi, rispetto a quelle attualmente funzionanti nella scuola, se richiesto dalle famiglie;*
 - o *avviare interventi di arricchimento e recupero per piccoli gruppi.*

I posti per il potenziamento sono posti aggiuntivi.

Sulle modalità di utilizzo delle risorse di potenziamento assegnate complessivamente decide la singola scuola, che ne programma le attività nell'ambito del PTOF per il raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari, come deliberato in collegio docenti.

Scuola secondaria di I grado (DPR 81/09 artt.11-15)

- Le classi prime saranno costituite, di norma, **da non più di 27 alunni** e non meno di 18. Le eventuali eccedenze sono ripartite fino ad un massimo di 28 alunni. Si costituisce una unica classe qualora il numero degli iscritti non superi le 30 unità.
- Le classi seconde e terze dovranno essere in numero pari rispettivamente alle prime e seconde, a condizione però che il numero medio **non sia inferiore a 20 alunni** per classe. In caso contrario si dovrà procedere alla loro ricomposizione secondo i parametri di costituzione delle prime classi.
- Nei comuni di montagna, piccole isole e aree geografiche abitate da minoranze linguistiche il numero minimo da rispettare scende da 18 a 10 alunni.
- Le pluriclassi saranno costituite con non più di 18 alunni.
- Le classi a **tempo prolungato** saranno attivabili:
 - o *compatibilmente con la dotazione organica assegnata,*
 - o *a condizione che ci sia il numero minimo per la costituzione di una classe (quindi con un numero di richieste compreso tra 18 e 27),*
 - o *che ci siano le condizioni (servizi e strutture) per almeno 2 rientri pomeridiani a settimana,*
 - o *che ci sia il funzionamento di almeno un intero corso a tempo prolungato. Questo non significa però che nuovi corsi a tempo prolungato, a partire dalle prime, non saranno più possibili, ma che dovrà essere valutata la possibilità che la nuova prima diventi "in progressione" un corso completo.*
- Il numero delle classi si formulerà sulla base del numero complessivo di alunni iscritti. Solo successivamente si procederà alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato e a tempo normale sulla base delle richieste delle famiglie.
- Sono mantenuti i corsi ad indirizzo musicale oltre le 30 ore nel tempo normale e all'interno del modello esteso (fino a 40 ore) nel tempo prolungato. In entrambi i casi va assicurato l'insegnamento di 4 diversi strumenti musicali e nella formazione della classe prima, il numero di alunni per ciascun strumento, non può essere inferiore a tre.
- Lingue straniere: 3 ore settimanali obbligatorie di inglese in tutte le classi e 2 ore di seconda lingua comunitaria. La scelta della seconda lingua deve tenere conto della presenza o meno di docenti con contratto a tempo indeterminato. Eventuali trasformazioni delle cattedre per diversa lingua straniera, su richiesta delle famiglie, sono quindi possibili solo in assenza di titolare a tempo indeterminato nella scuola e solo in assenza di esubero provinciale sulla seconda lingua attuale.
- Scuole medie collocate in zone particolarmente disagiate. Sarà possibile, laddove sono funzionanti corsi di preparazione agli esami di idoneità o di licenza media con un numero di alunni molto basso, organizzare attività didattica in modo flessibile e con raggruppamenti variabili di alunni. La dotazione organica assegnata sarà di 3 cattedre, di cui una di area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e una terza dell'area artistico - espressiva o motoria (in questo ultimo caso, area motoria, occorre che ci sia un progetto specifico da parte della scuola).

Determinazione organico di diritto

Nel **tempo normale** tutte le cattedre sono a 18 ore. Pertanto si avrà una cattedra di:

- *italiano, storia e geografia ogni 2 classi (9+9), con l'aggiunta dell'ora di approfondimento della lingua italiana;*
- *matematica ogni 3 classi;*
- *inglese ogni 6 classi;*
- *seconda lingua comunitaria, tecnologia, arte e immagine, scienze motorie e sportive e musica ogni 9 classi;*
- *religione ogni 18 classi.*

Le ore di approfondimento in materie letterarie non possono costituire da sole cattedra, ma concorrono alla costituzione delle cattedre di "Italiano, Storia e Geografia".

Nel **tempo prolungato** tutte le cattedre sono a 18 ore e cioè:

- *ogni 6 classi (2 corsi interi), 5 cattedre di italiano, storia e geografia;*
- *ogni 2 classi, 1 cattedra di matematica;*
- *ogni 6 classi (2 corsi interi), 1 cattedra di inglese;*

- ogni 9 classi (3 corsi interi), 1 cattedra rispettivamente di seconda lingua comunitaria, tecnologia, arte e immagine, scienze motorie e sportive e musica;
- ogni 18 classi, 1 cattedra di religione;
- una o due ore (da 38 a 40) in più potranno essere assegnate, se richieste dalla scuola; contribuiscono a formare cattedre interne nell'insegnamento scelto, solo in presenza di altri spezzoni della stessa materia e non possono costituire, esse stesse, una cattedra-orario.

Aspetti problematici

a) Costituzione delle cattedre di italiano, storia e geografia nel tempo prolungato

Per ogni 6 classi (due corsi interi) saranno assegnate 5 cattedre. Sulle modalità di costituzione di queste 5 cattedre ci sono vincoli rigidi sui "pacchetti orari", mentre sono possibili diverse soluzioni sulle "cose da fare" (insegnamenti). Su questo secondo aspetto si decide scuola per scuola. Di seguito vengono prospettate alcune delle possibili combinazioni. Due cattedre costituite con 15 ore in una classe e 3 in un'altra (per mensa, approfondimento, progetto oppure per 3 ore di storia o geografia, su decisione della scuola). Altre due cattedre con 12 ore in una classe e 6 in un'altra (sempre per mensa, approfondimento, progetto oppure per 3 ore di storia e/o geografia, su decisione della scuola). La quinta cattedra di 9 + 9 ore in due classi (tutte disciplinari, oppure in parte disciplinari ed in parte anche qui per mensa, approfondimento, progetto qualora si deliberi la separazione degli insegnamenti di italiano, storia e geografia).

b) Inglese potenziato

Non è più attivabile con i posti comuni. Altra cosa è se si attiva un progetto con le "eventuali" risorse del potenziamento.

Scuola secondaria di II grado (DPR 81/09 artt.16-19)

Formazione classi

- Le prime classi saranno costituite, di regola, con **27 alunni**. Pertanto il numero delle classi si calcherà dividendo il numero complessivo degli iscritti per 27. Eventuali eccedenze dovranno essere distribuite nelle classi della scuola **fino ad un massimo di 30 alunni**. Si costituisce sempre una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità. Si terrà conto anche della serie storica dei tassi di ripetenza.
- Solo nelle istituzioni scolastiche (IIS) comprendenti ordini di studio di diverso tipo (ad es. un tecnico con un professionale o con un liceo), le classi si costituiscono separatamente per ogni ordine (licei, tecnici, professionali) o sezione di liceo musicale e coreutico. In tutti gli altri casi il numero delle classi prime si determina sulla base del numero complessivo di alunni iscritti e indipendentemente dai diversi indirizzi ed opzioni presenti nell'istruzione tecnica, professionale e nei diversi percorsi liceali.
- Le classi iniziali dei cicli successivi al primo biennio saranno costituite applicando la stessa normativa delle prime classi ed il numero delle classi viene determinato sulla base sempre del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dagli indirizzi ed opzioni.
- Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso si attiveranno solo se il numero minimo è di norma pari a 25 iscritti.
- È possibile la costituzione di classi articolate purché il numero complessivo non sia inferiore a 27 alunni e con un minimo di 12 alunni per il gruppo minore.
- Deroghe: in situazioni particolari (aule piccole, laboratori complessi o articolati con strutture e arredi ecc...) è possibile costituire classi con meno di 27 alunni. Su questo tema è necessaria la massima attenzione in riferimento costante con l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della scuola.
- Classi intermedie: si procede alla loro ricomposizione **se il numero medio per classe scende sotto a 22 alunni**.
- Classi terminali: sono costituite in numero pari alle penultime classi a condizione che siano costituite, di norma, da **almeno 10 alunni**.

Educazione fisica

Le cattedre verranno costituite esclusivamente per classi e non per squadre. Rimane ferma la possibilità per le scuole di ricostituire l'insegnamento per squadre, ma solo con le risorse assegnate (posti assegnati su potenziamento).

Costituzione delle cattedre in organico di diritto

Nella scuola secondaria di secondo grado, come sopra precisato, nulla è innovato per il prossimo anno per quanto riguarda la costituzione delle cattedre nelle attuali classi di concorso, tutte ricondotte a 18 ore. È evidente, però, che non in tutte le discipline sarà possibile la costituzione di cattedre interne a 18 ore: ad esempio non sarà possibile la cattedra a 18 ore laddove il pacchetto orario minimo (e inscindibile) del modulo di insegnamento sulla singola classe è di 4 ore settimanali. In questo caso, e in presenza di docente titolare da salvaguardare, la cattedra interna potrà essere costituita a 16 ore (il minimo deve essere pari ad almeno 15 ore).

Per lo stesso motivo possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore, "derogabili motivatamente" fino a 20. Su questo punto la circolare è chiara: **"il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l'intero anno scolastico"**.

Nella costituzione delle cattedre vanno privilegiati gli abbinamenti nello stesso/diverso indirizzo o tra ordini diversi dello stesso IIS, oppure tra istituti diversi (in questo caso sono COE-cattedra esterna) o tra "diurno" e serale (si tratta sempre di COE).

Competente l'Ufficio Scolastico territoriale, si adotta il criterio della viciniorità tra scuole all'interno dello stesso comune oppure, se non è possibile, tra comuni diversi della stessa provincia.

Sarà anche possibile, in presenza di spezzoni della stessa classe di concorso (ad es. 9 + 9 ore) nella stessa autonomia scolastica (magari in sedi diverse) ed un posto di potenziamento assegnato alla stessa classe di concorso, costituire cattedre "miste" (9 ore curricolari +9 di potenziamento) piuttosto che una cattedra orario intera ed un posto intero di potenziamento.

Importante è che questa operazione non comporti alcuna contrazione del monte-ore assegnato complessivamente.

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale

Nel prossimo anno scolastico 2020/2021, i nuovi percorsi dell'istruzione professionale di cui al [DLgs 61/17](#) si affacciano al triennio.

I quadri orari sono quelli definiti nell'allegato B di suddetto decreto, poi modificato dal [DI 92 del 24 maggio 2018](#).

Mentre per il 1° ed il 2° anno il monte-ore di riferimento è complessivo e il fabbisogno orario dei singoli insegnamenti è stabilito nella durata biennale, per il terzo anno il computo è fissato annualmente.

Le istituzioni scolastiche hanno facoltà di utilizzare (in relazione al PTOF, quindi su delibera del Collegio dei docenti) la **quota di autonomia del 20%** dell'orario complessivo del biennio e dell'orario complessivo del triennio per potenziare gli insegnamenti con particolare riferimento alle attività di laboratorio.

Con alcuni vincoli:

1. per gli insegnamenti e le attività dell'area generale la diminuzione del monte ore per il biennio e per ciascuna classe del triennio non può superare il 20%
2. per le classi relative agli insegnamenti e all'attività di indirizzo deve essere garantito il monte-ore minimo previsto dai quadri-orari.

Per gli insegnamenti dell'area di indirizzo, il sistema informativo è predisposto per caricare il monte-orario minimo lasciando alle istituzioni scolastiche la possibilità di ridistribuire la quota residua secondo il fabbisogno orario delle classi di concorso opzionabili.

All'atto dell'inserimento dei dati, vanno comunque rispettate le quote orarie attribuite all'area generale e all'area di indirizzo.

Gli apporti orari per ogni classe di concorso andranno a sommarsi ai previsti del vecchio ordinamento delle classi quarte e quinte, nonché a quelli degli altri ordinamenti, se trattasi di IIS.

La costituzione di nuove cattedre **non può generare esuberanti** nel relativo ambito territoriale.

Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)

Il raccordo con il sistema IeFP è oggetto del [decreto MIUR 17 maggio 2018](#) "Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale".

I percorsi triennali per l'acquisizione delle qualifiche sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.

I percorsi IeFP possono essere realizzati anche dagli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà, in raccordo con i regolamenti attuativi di cui al DLgs sopra citato.

Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli IP possono contestualmente chiedere di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle **qualifiche professionali** previste dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni. A tal fine gli IP propongono, agli studenti stessi, soltanto percorsi di qualifica correlati agli indirizzi quinquennali frequentati.

Le classi iniziali degli IP che attivano anche sussidiariamente le qualifiche del sistema IeFP sono formate nel numero complessivo di alunni iscritti ai percorsi di IP e IeFP.

In ogni caso l'organico assegnato alla scuola non è separato, e l'attivazione dei percorsi IeFP non comporta risorse aggiuntive perché dovrà rientrare nel limite del numero di classi definito.

L'assegnazione dei docenti alle classi IeFP e/o a quelle IP sarà effettuata dal dirigente scolastico sulla base dei criteri deliberati dagli organi collegiali, resi oggetto di adeguata informativa sindacale.

Ufficio tecnico

La procedura da seguire per gli uffici tecnici (negli istituti tecnici tecnologici e professionali industria e artigianato) prevede che l'autorizzazione sia concessa dall'USR. Può essere attivato un solo ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti costituiti da entrambi gli ordinamenti.

Pertanto:

- la scuola (il dirigente scolastico) deve fare la richiesta all'US Territoriale chiedendo un posto in organico per un Insegnante Tecnico Pratico (ITP) titolare nella scuola stessa, se appartenente a classe di concorso in esubero in provincia. In alternativa un posto di ITP, sempre per classe di concorso in esubero nella provincia;
- gli Uffici Scolastici Territoriali devono verificarne le condizioni di fattibilità, come da circolare, e comunicare le richieste all'USR;
- l'USR, verificato che il posto richiesto stia nei limiti del contingente di posti attivabili in diritto nella provincia ed in regione (NB: si può chiedere altra classe di concorso "solo" se non c'è affatto esubero in provincia tra gli ITP), autorizza direttamente le richieste.

Organico di sostegno

Riguardo al sostegno si conferma la sentenza della Corte Costituzionale (n. 80 del 22 febbraio 2010) che ha dichiarato l'illegittimità della legge 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) su due punti:

- a) illegittimo il comma 413 dell'art. 2 nella parte in cui si prevede un tetto massimo al numero dei posti di insegnanti di sostegno;
- b) illegittimo anche il comma 414, sempre dell'art. 2, nella parte in cui si fa divieto di assunzione di insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di grave disabilità, *"una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente"*.

Per l'a.s. **2020/2021** l'amministrazione ha stabilito una dotazione complessiva di sostegno per un totale di **101.170 posti** nell'organico di diritto.

L'incremento di 1.090 unità rispetto allo scorso anno rappresenta solo una minima parte dell'effettivo fabbisogno che, come sentenziato dalla Corte Costituzionale (sono illegittimi tetti predefiniti per ragioni contabili) potrà trovare pieno riscontro solo **nei posti in deroga all'organico di fatto**, con conseguente nomina di supplenti annuali su tutti i posti necessari.

È bene ribadire, anche in questa sede, che le ore di sostegno non possono essere "coperte" da docenti di potenziamento non specializzati.

Nella secondaria di II grado, in applicazione della [legge 128/13](#), è stata istituita l'unificazione delle aree disciplinari del sostegno.

Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex corsi serali)

Come già lo scorso anno, si applicheranno le disposizioni di cui al DPR 263 del 29 ottobre 2012 che, nell'istituire i Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA), prevede:

- percorsi di primo livello, realizzati dai CPIA, finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione relativa all'obbligo di istruzione (art. 4 comma 1 lettera a). L'iscrizione è per coloro che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, già compiuto il sedicesimo anno di età. A seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, può iscriversi, nei limiti dell'organico assegnato e - in presenza di particolari e motivate esigenze - anche chi ha compiuto il quindicesimo anno di età.
- percorsi di secondo livello (ex corsi serali) realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, finalizzati al conseguimento del relativo diploma (art. 4 comma 1 lettera b). Possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e coloro che, compiuto il sedicesimo anno di età ed in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.
- percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana realizzati dai CPIA (art. 4 comma 1 lettera c) per adulti con cittadinanza non italiana in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine.

L'organico dei CPIA è determinato (almeno fino al Decreto Interministeriale 2016) con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti. In particolare sono previsti otto docenti di cui 3 della primaria e 5 della secondaria, secondo i parametri stabiliti dall'OM 455/97, art. 4, più due docenti di scuola secondaria di I grado per gli insegnamenti previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa in ciascuno degli assi culturali.

Sono aggiuntivi i posti di potenziamento, sui quali va garantita la classe di concorso A-23.

L'organico dei docenti dei **percorsi di secondo livello (ex serali)**, comunque incardinato negli Istituti Secondari di II grado, è definito nei limiti delle dotazioni organiche assegnate alle Regioni e tenuto conto, come precedentemente detto, che i rispettivi quadri orari sono pari al 70% di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti dei corsi "diurni". Il recupero delle ore va garantito nel medesimo istituto come ampliamento dell'offerta formativa.

La riduzione dei quadri orari dei percorsi di secondo livello non comporterà una riduzione della dotazione organica. Le eventuali economie potranno essere utilizzate prioritariamente per lo sviluppo di percorsi in differenti assetti organizzativi ([DPR 263/12](#)) e in via subordinata per altre esigenze delle istituzioni di secondo grado.

Licei Musicali

Gli insegnamenti specifici dei Licei Musicali costituiscono posti in organico di diritto a partire dall'a.s. 2017/2018.

L'organico per ciascuna sezione è così definito:

- classe di concorso A53 - Storia della Musica - 10 ore
- classe di concorso A63 - Tecnologie musicali - 10 ore
- classe di concorso A64 - Teoria Analisi e Composizione - 15 ore.

All'insegnamento di strumento (classe di concorso A55) sono assegnate complessivamente, per ogni sezione del quinquennio, **8 ore di primo strumento e 4 del secondo strumento**, calcolate sul limite massimo di 27 alunni per classe (parametro forfetario valido dalla 1 alla 5 classe).

Riguardo al Laboratorio di Musica d'insieme la circolare, oltre a precisare il numero di ore per ciascuna delle quattro sottosezioni, **13 per un totale di 52 ore nel quinquennio**, stabilisce che esse devono essere utilizzate prioritariamente per completare le cattedre di strumento. Al fine di realizzare procedure trasparenti e di evitare contenziosi, è opportuno che tale completamento sia effettuato per garantire la formazione del maggior numero possibile di posti interi anche utilizzando i posti di potenziamento delle classi di concorso specifiche (oppure di posti di potenziamento di altre classi di concorso, purché vacanti e disponibili).

Il numero di classi prime attivate nei licei musicali non può superare, per l'anno scolastico 2020/2021, in ciascuna istituzione scolastica, il numero di quelle istituite nell'a.s. 2019/2020.

Licei Coreutici

È funzionante la piattaforma SIDI per la determinazione dell'Organico di Diritto a.s. 2020/2021 del Liceo musicale – sezione coreutica.

Le due sezioni "Danza classica" e "Danza contemporanea" nelle classi terza, quarta e quinta possono essere incrementate da risorse aggiuntive di organico, su richiesta dei dirigenti scolastici, in considerazione della consistenza numerica delle classi stesse, ricorrendo anche al potenziamento, senza generare esuberanti.

Percorsi quadriennali di istruzione secondaria di II° grado

Lo sviluppo dell'organico è affidato, come negli anni precedenti, alla competenza dei dirigenti scolastici, in raccordo con gli Uffici Scolastici territorialmente competenti.

Organico delle scuole in lingua slovena (DPR 81/09 - art.21)

Le dotazioni organiche degli istituti e delle scuole di lingua slovena sono determinate dall'Ufficio Scolastico Friuli-Venezia Giulia nei limiti delle dotazioni regionali, tenendo conto di quanto previsto dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Organico dei convitti/educandati (DPR 81/09 - art.20)

In base all'art. 19, co.7, del D.L. 98/2011 (L. 111/11), le dotazioni organiche del personale educativo non possono superare la consistenza determinata nell'a.s. 2011/2012, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili.

Per la determinazione dei posti, si confermano i parametri previsti dal DPR 81/09 (art.20):

a) in presenza di convittori e/o convittrici:

- 1) con almeno 40 convittori: 5 posti;
- 2) con almeno 40 convittrici: 5 posti;
- 3) per ogni ulteriore gruppo di 10 convittori e/o convittrici: 1 posto;
- 4) per ogni gruppo ulteriore di 20 semiconvittori e/o semiconvittrici: 1 posto;
- 5) con almeno 30 convittori o convittrici ed almeno 40 semiconvittori e/o semiconvittrici: 6 posti;
- 6) per ogni gruppo di 80 convittori e/o convittrici è aggiunto 1 posto oltre quelli di cui al punto 3.

b) in assenza di convittori e/o convittrici:

- 1) con almeno 70 semiconvittori e/o semiconvittrici: 4 posti;
- 2) per ogni gruppo ulteriore di 20 semiconvittori e/o semiconvittrici: 1 posto.

Se il convitto/educandato è unico in tutta la regione allora l'organico sarà determinato da 1 educatore ogni 20 convittori/semiconvittori.

VERSIONE ONLINE DELLA SCHEDA

WWW.FLCGIL.IT/@3955868